

DOCUMENTO INFORMATIVO SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

Il presente Documento Informativo è consegnato agli investitori o potenziali investitori in tempo utile prima di prestare loro il servizio di gestione collettiva del risparmio e di commercializzare gli OICR e in ogni caso prima che i medesimi siano vincolati dal contratto con la SGR. L'investitore deve leggerne attentamente i contenuti.

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, con il presente Documento Informativo (di seguito, anche, il "Documento"), AcomeA SGR S.p.A. fornisce agli investitori o potenziali investitori le informazioni necessarie affinché essi possano meglio comprendere la natura dei servizi prestati dalla SGR, degli strumenti finanziari trattati, dei rischi ad essi connessi, e conseguentemente assumere le proprie decisioni di investimento in piena consapevolezza.

Copia aggiornata del Documento può essere richiesta dall'investitore in ogni momento ed è disponibile presso la sede della SGR e sul sito internet www.acomea.it; con le medesime modalità la SGR rende note all'investitore le modifiche al Documento Informativo rilevanti.

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR) E SUI RELATIVI SERVIZI

1.1 Dati societari

AcomeA Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, anche "AcomeA", la "SGR" o la "Società"), con sede in Milano, Largo G. Donegani 2, Cap. 20121; iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11566200157; n. tel. 02.97685001, n. Fax 02.97685996, Sito Internet: www.acomea.it, indirizzo E-mail: info@acomea.it, pec: acomea@pec.acomea.it.

1.2 Lingue nelle quali l'investitore può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni

La lingua utilizzata tra l'investitore e la SGR per tutte le comunicazioni è la lingua italiana.

1.3 Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la SGR e l'investitore

Le modalità di comunicazione tra la SGR e gli investitori, in relazione alla prestazione dei diversi servizi offerti, sono specificamente disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo della sede principale della SGR.

In occasione dell'instaurazione dei singoli rapporti potranno essere forniti all'investitore indirizzi specifici.

1.4 Dichiarazione che la SGR è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata

AcomeA SGR S.p.A. è una società autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di seguito indicati: gestione collettiva, consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli.

La SGR è stata costituita in data 3 luglio 1995; è iscritta al n. 15 dell'Albo dei Gestori di OICVM e al n. 204 dell'Albo dei gestori di FIA tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), –ed è Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Per quanto di competenza di ciascuna Autorità, la SGR è soggetta alla vigilanza di:

- Banca d'Italia (Sede Centrale), via Nazionale 91, Roma (www.bancaditalia.it);
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3, Roma (www.consob.it).

1.5 Natura, frequenza e date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

La SGR, per le operazioni eseguite periodicamente, con cadenza semestrale (30 giugno - 31 dicembre) o su richiesta scritta degli investitori che richiedono il certificato cumulativo, invia al domicilio degli stessi un prospetto

riassuntivo che indica il numero delle quote degli OICVM di pertinenza, il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti del periodo.

La SGR invia con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti la lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Per i sottoscrittori che abbiano richiesto che le informazioni siano comunicate loro con mezzi elettronici, la lettera di conferma in formato elettronico sarà resa disponibile in occasione di ciascun versamento nella sezione riservata "my acomea" del sito della SGR (www.acomea.it).

I prospetti contabili dei Fondi sono a disposizione presso le sedi della Società e del Depositario e sul sito internet della SGR www.acomea.it.

1.6 Informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dell'investitore

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di ciascun OICVM è affidata al depositario, indicato nel relativo regolamento di gestione. In particolare, il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote dei Fondi, nonché la destinazione dei redditi dei Fondi (ove prevista);
- b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dei Fondi;
- c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
- d) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
- e) monitora i flussi di cassa dei Fondi, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Il depositario agisce in modo indipendente dalla Società e nell'interesse degli investitori ed è responsabile nei confronti della SGR e degli investitori di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dai Fondi o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario ai propri obblighi, gli investitori possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la SGR, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento degli investitori stessi.

Il depositario può designare dei sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla SGR gestione e disponibile all'indirizzo internet <http://www.statestreet.com/utility/italy/legal-disclosure-italian.html>. Inoltre, nell'ambito dell'utilizzo da parte del depositario di sub-depositari, il depositario impone specifiche restrizioni contrattuali al fine di indirizzare correttamente i potenziali conflitti di interesse, effettua apposite due diligence e supervisiona l'operato dei sub-depositari, al fine di assicurare un elevato livello di servizio ai propri clienti. Inoltre, l'attività e le disponibilità della SGR e/o dei Fondi sono oggetto di frequente reportistica ai fini di controlli di audit sia interni che esterni.

Le quote di partecipazione agli OICVM possono essere rappresentate da certificati nominativi ovvero immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il depositario.

Ciascun OICVM costituisce un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto dell'OICVM, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio dell'OICVM medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR, ferme le sue funzioni, non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza degli OICVM gestiti.

1.7 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente e descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso

I depositi degli Organismi di Investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.

E' istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

La parte che segue non descrive i rischi e gli ulteriori aspetti significativi relativi agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire all'investitore di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore dall'intermediario incaricato dell'esecuzione delle operazioni.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Si fa presente da ultimo che non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.

1. Rischiosità degli strumenti finanziari in generale

La partecipazione a un OICVM può comportare dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- ✓ *rischio connesso alla variazione del prezzo:* il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- ✓ *rischio connesso alla liquidità:* la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- ✓ *rischio connesso alla valuta di denominazione:* per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato un OICVM, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento di riferimento dell'OICVM e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- ✓ *rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:* l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- ✓ *rischio di credito:* qualora l'OICVM sia investito in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, sussiste il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di

- un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire;
- ✓ *rischio operativo*: un OICVM è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;
 - ✓ *rischio di controparte*: un OICVM può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti, in particolare nell'ambito di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);
 - ✓ *rischio connesso agli investimenti in mercati emergenti*: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'OICVM a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti;
 - ✓ *rischio di sostenibilità*: si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Il rischio di sostenibilità è parte integrante dei processi di gestione del rischio e soggetto a monitoraggio periodico, non impedendo di per sé un investimento.
- La SGR attua una valutazione e un monitoraggio del rischio di sostenibilità costante per tutti i prodotti finanziari offerti, attraverso un sistema di calcolo proprietario che assegna a ciascun prodotto un rating ESG, come descritto nella "Policy ESG" disponibile sul proprio sito web www.acomea.it. (la "Policy ESG"). Il modello è basato sulle informazioni fornite da un primario data provider esterno che valuta il rischio di sostenibilità degli emittenti corporate quale aggregato dell'esposizione ai rischi ambientali (E- Environmental), sociali (S-Social) e di governance (G-Governance). Sulla base di tali analisi, la SGR assegna a ciascun prodotto un punteggio numerico che viene poi tradotto in un livello di rischio. Al riguardo, si evidenzia che sono state definite le seguenti classi di rischio: basso; medio basso, medio alto, alto.
- La classificazione del rischio di sostenibilità è oggetto di monitoraggio su base periodica e l'eventuale assegnazione al prodotto di una diversa classe di rischio comporta l'aggiornamento del presente Prospetto.
- La classe di rischio di sostenibilità associata a ciascun Fondo è indicata nel Prospetto - sezione B) "Informazioni sull'investimento".
- ✓ *altri fattori di rischio*: gli OICVM, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, potranno investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "bail-in". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. Banking Resolution and Recovery Directive). Si evidenzia altresì che i depositi si organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.

L'esame della politica di investimento propria di ciascun OICVM consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione all'OICVM stesso.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario. L'andamento del valore della quota degli OICVM può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

2. Rischiosità delle singole categorie di strumenti finanziari

In funzione della tipologia di strumento finanziario nel quale l'OICVM può investire, si possono delineare i seguenti fattori di rischio:

- ✓ nel caso di titoli azionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la capitalizzazione dell'emittente, in particolare nel caso in cui l'emittente abbia una capitalizzazione bassa;
- ✓ nel caso di titoli obbligazionari, possono costituire fattori rilevanti di rischio la durata media finanziaria (*duration*) del titolo, nonché il merito creditizio (*rating*) dell'emittente;
- ✓ nel caso di investimento in OICVM, i rischi generali sono relativi alla rischiosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio del fondo, che si traduce nella possibile variazione del valore delle quote, che risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, per l'investitore, la restituzione del capitale.

3. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

Relativamente - (i) alle informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari

contenuti nel portafoglio dei Fondi; - (ii) alla descrizione del parametro di riferimento o dell'indicatore sintetico di rischio al quale verrà raffrontato il rendimento del Fondo; - (iii) ai tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Fondo e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; - (iv) agli obiettivi di gestione, al livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità; si rinvia alla documentazione d'offerta (KID, Regolamento di gestione e prospetto d'offerta degli OICVM).

4. INFORMAZIONI IN MERITO AI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

Le spese corrisposte dagli investitori per il servizio di gestione collettiva sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, le commissioni di negoziazione, le commissioni di *performance*, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1/C1/P1, i costi di distribuzione delle quote.

Per il dettaglio delle suddette spese si fa rinvio al KID. Inoltre, i costi a carico dei Sottoscrittori e quelli a carico dei Fondi sono specificatamente indicati nel Regolamento nel Prospetto, copia dei quali viene consegnata agli investitori a richiesta dei medesimi.

È facoltà dell'investitore chiedere ulteriori dettagli.

La Società invia all'investitore, almeno una volta all'anno, il dettaglio dei costi ed oneri effettivamente addebitati, aggregandoli secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente. È facoltà dell'investitore chiedere ulteriori dettagli.

La SGR fornisce altresì un'illustrazione, *ex ante* e, dove previsto dalla norma, *ex post*, che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione del servizio.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, la SGR è tenuta a comunicare all'investitore, per iscritto, la classificazione attribuitagli ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale"). A ciascuna categoria corrisponde una regolamentazione ed un livello di protezione parzialmente differente.

Le disposizioni normative e regolamentari vigenti riconoscono:

- ai "clienti al dettaglio", il massimo grado di tutela ponendo specifici oneri di comportamento e di informazione a carico della SGR;
- ai "clienti professionali", in alcuni casi, un minor grado di tutela, in funzione della loro capacità di valutare autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un cliente professionale è, infatti, un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

L'investitore, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, è tenuto ad informare la SGR di tutte le circostanze che possano comportare una significativa modifica della classificazione assegnata.

È facoltà dell'investitore richiedere per iscritto una diversa classificazione, per la generalità dei servizi prestati dalla SGR o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.

A seguito della richiesta dell'investitore, la SGR comunica all'investitore su supporto durevole quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della SGR. La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata al rispetto delle procedure seguite dalla SGR in conformità alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti e al consenso della SGR.

6. ADEGUATEZZA

La SGR presta il servizio di commercializzazione di quote dei propri OICVM in regime di adeguatezza.

Pertanto, preventivamente alla prestazione del servizio, la SGR raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito:

- a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;
- b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
- c) agli obiettivi di investimento dell'investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Le informazioni raccolte consentono alla SGR di effettuare la valutazione dell'adeguatezza e pertanto stabilire se il servizio o il prodotto:

- a) corrisponde agli obiettivi di investimento dell'investitore, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- b) è di natura tale che l'investitore è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) è di natura tale per cui l'investitore possiede la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'investimento.

Ai fini del rilascio delle raccomandazioni personalizzate, la SGR valuta l'adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo dell'investitore, come ricostruito sulla base delle informazioni fornite dall'investitore medesimo nel Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, che l'investitore dichiara e garantisce essere attuali, esatte e complete. All'investitore è richiesto l'impegno a comunicare, tempestivamente, alla SGR ogni variazione delle suddette informazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio.

L'investitore si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

In caso di rapporto cointestato, la raccolta delle informazioni e la successiva valutazione di adeguatezza di ciascuna operazione viene effettuata su uno solo degli intestatari, il quale sarà scelto indicato/scelto dai cointestatari stessi.

Convenzionalmente, il nominativo della persona indicata dai cointestatari sarà indicato nel modulo di sottoscrizione come primo sottoscrittore.

Se la SGR ritenesse l'operazione non adeguata o se l'investitore non fornisse tutte le informazioni richieste, la SGR stessa non potrà prestare i menzionati servizi e si asterrà dal porre in essere operazioni non adeguate e dal formulare raccomandazioni non adeguate.

7. INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

Con l'espressione "incentivi" ("*inducements*") si intendono i compensi, le commissioni e benefici non monetari ricevuti o corrisposti dalla SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva e della commercializzazione degli OICVM.

Gli incentivi possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, commissioni, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie, quali servizi o beni forniti da terzi alla SGR (ad es.: retrocessioni da parte degli emittenti degli strumenti finanziari nei quali investono i fondi AcomeA), o forniti dalla SGR a terzi (ad es.: le retrocessioni commissionali corrisposte dalla SGR agli intermediari distributori).

Per maggiori dettagli sulle fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi in relazione alle attività effettivamente svolte dalla SGR, si rimanda all'apposito Allegato 1 del presente Documento.

8. DESCRIZIONE IN FORMA SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SGR IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità con il vigente quadro normativo, la SGR ha adottato ogni misura idonea e ragionevole ad identificare, prevenire o gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che potrebbero insorgere tra la SGR, inclusi i soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante e gli interessi dell'OICVM gestito o dei partecipanti, o gli interessi di un OICVM (o i relativi partecipanti) e gli interessi di un altro cliente, ovvero tra gli interessi di due o più clienti della SGR (di seguito la "Conflict Policy").

Al riguardo, la SGR mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative idonee ed efficaci al fine di evitare

che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICVM gestiti e i loro clienti.

In particolare, nell'ambito della Conflict Policy, la SGR: (i) ha definito i criteri per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti il cui coinvolgimento nel processo produttivo del risparmio gestito può determinare l'insorgere di una situazione conflittuale; (ii) ha definito i criteri per l'identificazione delle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d'interessi, circoscrivendo le ipotesi in cui l'evenienza di un conflitto è potenzialmente idonea ad arrecare un pregiudizio significativo per gli investitori; (iii) ha individuato i presidi, le procedure e le disposizioni organizzative e amministrative per la gestione dei conflitti; (iv) ha descritto le modalità con le quali procedere a registrare su base continuativa le situazioni di potenziale conflitto di interessi.

Relativamente all'individuazione delle singole fattispecie di conflitto (anche potenziale), di pertinenza di ciascun servizio prestato dalla SGR, si rimanda all'apposito Allegato 2 del presente Documento.

Gli investitori possono in ogni momento richiedere alla SGR maggiori informazioni in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 231/2013, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICVM o dei rispettivi partecipanti, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse degli OICVM o dei rispettivi partecipanti. La SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ADOTTATA DALLA SGR

AcomeA SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICVM gestiti e per gli investitori degli OICVM, professionali e al dettaglio, quando esegue le decisioni di negoziare (di seguito "ordini") per conto degli OICVM gestiti; per il medesimo fine, AcomeA SGR adotta tutte le misure ragionevoli anche quando trasmette ordini a intermediari terzi selezionati (di seguito "entità") che ne curano l'esecuzione (cd. *best transmission*).

A tal fine, AcomeA SGR ha definito una strategia di esecuzione e una strategia di trasmissione degli ordini, che contiene gli elementi di maggior rilievo delle strategie applicate dalla SGR, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle sedi di esecuzione e delle entità.

Le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza dei fondi comuni di investimento in gestione nonché quelle relative all'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari negoziati OTC sono contenute nell'apposito Allegato 3 del presente Documento.

10. INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

La SGR adotta una procedura finalizzata ad una sollecita trattazione dei reclami presentati dagli investitori.

La procedura di gestione dei reclami prevede che agli stessi sia dato riscontro entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

La trattazione dei reclami è affidata ad una unità indipendente. I reclami sono registrati in un apposito registro elettronico che prevede la conservazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure adottate per la risoluzione dei casi specifici.

Per maggiori approfondimenti in merito, si rimanda all'Allegato 4 del presente Documento.

11. INFORMATIVA EX ART. 13, REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

Ai fini della prestazione del servizio richiesto (Gestione Collettiva del Risparmio), la SGR deve acquisire alcuni dati che La/Vi riguardano. In conformità a quanto previsto dal "GDPR", AcomeA SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), in qualità di

Titolare del trattamento, La/Vi informa sull'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali e sulla tutela dei Suoi/Vostri diritti.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della SGR sono forniti, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza di cui la SGR si avvale, direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono, anche per il tramite di soggetti (banche o altri intermediari finanziari autorizzati) incaricati dalla SGR del collocamento dei propri prodotti e/o servizi e vengono trattati nel rispetto del GDPR e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della SGR.

Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati, nell'ambito della normale attività della SGR, per le seguenti finalità:

1. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad es. obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di informazioni in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo e dalla normativa FATCA); in particolare, alcuni Suoi dati personali sono necessari ai fini dell'erogazione del servizio di investimento richiesto (ad es. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) e per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal relativo contratto. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
2. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto – l'impossibilità per la SGR a prestare il servizio richiesto. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;
3. finalità funzionali all'attività della SGR in relazione alle quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In particolare per quanto attiene le attività promozionali effettuate direttamente dalla SGR ovvero tramite società specializzate (ad es. invio con posta cartacea e/o comunicazioni elettroniche, da parte della SGR o di società specializzate, di materiale concernente l'offerta di prodotti o servizi della SGR, anche nell'ambito di organizzazioni di eventi) e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla SGR,

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è obbligatorio. L'interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli sul rapporto contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati e categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici (es. e-mail, fax, sms, mms, telefonate), secondo logiche strettamente correlate alle finalità descritte nel precedente paragrafo e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), sia quando i trattamenti sono effettuati dalla SGR (ad es. dagli incaricati della Direzione Back Office e della Direzione Commerciale, dalle Funzioni di Controllo), sia quando sono effettuati da altri intermediari finanziari, banche, ovvero da soggetti terzi o società di fiducia della SGR che svolgono per conto della stessa compiti di natura tecnica od organizzativa¹.

I Suoi/Vostri dati potranno inoltre essere comunicati a: Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob e UIF). Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i

¹ Tali soggetti collaborano direttamente con la SGR; in taluni casi sono stati designati quali "Responsabili" del trattamento di dati, in altri operano in totale autonomia come distinti "Titolari" autonomi del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela; revisione contabile e certificazione del bilancio; prestano servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla SGR; rilevano il grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; prestano attività di consulenza; etc.

soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. I dati trattati dalla SGR non sono oggetto di diffusione.

Categorie particolari di dati²

Nella prestazione di servizi e delle attività descritte, la SGR non tratta dati particolari; il consenso che Lei/Lei è richiesto non riguarda tali dati, e là dove una determinata operazione da Lei/Voi richiesta determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile, Lei/Lei sarà richiesto un consenso specifico volta per volta.

Periodo di Conservazione

I Suoi/Vostri dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2220 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione dei Suoi/Vostri i o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

Diritti dell'interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato specifici diritti. In particolare ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'accesso, la portabilità, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679. L'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante posta cartacea e/o telefono con operatore e/o mediante sistemi automatizzati di comunicazione e/o comunicazioni elettroniche.

Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è AcomeA SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Largo G. Donegani 2, tel. 02-97685001, fax 02-97685996, www.acomea.it.

La nostra Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). Le istanze relative all'esercizio dei diritti dell'interessato possono essere inoltrate, per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella DPO@acomea.it.

L'elenco degli altri Responsabili, anche esterni nominati dalla SGR, è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente mediante richiesta a AcomeA SGR.

12. OFFERTA FUORI SEDE E COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI O DEI POTENZIALI INVESTITORI

Per l'offerta fuori sede dei propri prodotti / servizi la SGR si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti in Italia nell'Albo unico dei consulenti finanziari. Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

1. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico sulla Finanza. Tale comunicazione specifica altresì eventuali limitazioni del novero dei prodotti/servizi promossi dal Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede per conto della Società;
2. deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

² Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo/Vostro stato di salute, opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose

3. nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
4. con specifico riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Intermediari. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) la SGR si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;

5. con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni, ovvero, in conformità con la propria politica interna, l'adeguatezza, a seconda del caso. In particolare, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
6. non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
7. deve consegnare al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
8. deve consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
9. può ricevere dal cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati soggetto abilitato per conto del quale opera, ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità.
 - b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
10. nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
11. non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
12. non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato con il cliente lo preveda e alle condizioni previste dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Io/Noi sottoscritto/i

Con la presente dichiaro/dichiariamo di aver letto il "Documento Informativo" nonché tutti gli Allegati in esso richiamati ricevuti prima del mio/nostro investimento, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.

Vogliate prendere atto che, tenendo conto delle informazioni a Vostra disposizione, Vi comunico/comunichiamo che la categoria di mia/nostra appartenenza è di:

☐

Cliente al Dettaglio

☐

Cliente Professionale

Vogliate inoltre individuare, quale cliente sul quale effettuare la valutazione dell'adeguatezza del rapporto cointestato al cliente, la persona di seguito indicata, la quale sarà indicata come primo intestatario del contratto:

_____.

Firma intestatario

Firma cointestatario

Firma cointestatario

Luogo e data:

Allegato 1 - " INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI"

1. Definizione di "incentivi" e sintesi degli obblighi normativi

Ai sensi della normativa di settore è fatto divieto alla SGR, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e della commercializzazione di OICVM propri, di corrispondere a terzi o percepire da terzi incentivi a meno che siano soddisfatte le condizioni rispettivamente, di cui agli artt. 104 del Nuovo Regolamento Intermediari, che richiama l'art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 e l'art.107 del medesimo Nuovo Regolamento Intermediari.

AcomeA considera legittimi i **compensi cc.dd. "adeguati"**: compensi che rendono possibile la prestazione del servizio di gestione collettiva o che sono necessari a tal fine e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICVM e degli investitori degli OICVM. All'interno di tale categoria rientrano:

- a) i costi di custodia;
- b) le commissioni di regolamento e di cambio;
- c) i prelievi obbligatori o le spese legali.

La SGR considera legittimi i compensi del depositario ed ogni altro compenso per il quale ricorrano le condizioni di seguito indicate.

Resta in ogni caso ferma la regola generale per cui la SGR non ammette che siano percepite/erogate forme di incentivi provenienti/pagati da/a terzi, comunque configurate, che possano indurre la SGR ad agire secondo criteri non conformi con l'obiettivo di servire al meglio gli interessi degli OICR gestiti.

I compensi/commissioni/benefici non monetari che la SGR paga a o riceve da soggetti terzi (diversi dagli OICVM o dagli investitori degli OICVM) sono ammissibili solo alle seguenti condizioni, che devono ricorrere cumulativamente:

1. il pagamento di tali compensi/commissioni/benefici non monetari è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito all'OICVM o all'investitore dell'OICVM e non deve ostacolare l'adempimento da parte della SGR di servire al meglio gli interessi dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM);
2. l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente all'investitore dell'OICVM, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (c.d. disclosure). Con riferimento alla gestione collettiva, ai fini di cui al presente paragrafo, la Società può comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di pagamenti in forma sintetica comunicando ulteriori dettagli su richiesta dell'investitore ovvero informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.

Con riferimento al **servizio di gestione collettiva del risparmio**, le principali fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi sono le seguenti:

- i. nell'ambito del servizio di gestione collettiva, quando la SGR non commercializza gli OICVM gestiti, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione, o commissioni di gestione dalla SGR ai collocatori degli OICVM;
- ii. retrocessione di commissioni dall'OICR target alla SGR in relazione alla prestazione dei servizi di gestione collettiva.

Relativamente alla fattispecie sub i) la SGR considera tali retrocessioni come "volte ad accrescere la qualità del servizio fornito" solo quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il collocatore fornisca al cliente, in aggiunta al servizio di collocamento, uno dei seguenti servizi aggiuntivi o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti:
 - (a) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso a

una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;

- (b) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza dell'*asset allocation* ottimale;
- (c) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:
 - i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o
 - ii) rendiconti periodici sulla *performance*, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;
- non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente;
- gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

L'informativa all'investitore sugli importi retrocessi dalla SGR al collocatore degli OICVM è fornita dal collocatore medesimo. La SGR ha fornito ai collocatori, per i singoli fondi, l'European Mifid Template compilato per ciascuna voce di costo/spesa, di sua competenza. In ogni caso, maggiori dettagli sulle percentuali della commissione di sottoscrizione e/o di gestione che la SGR retrocede a sua volta ai collocatori sono evidenziate nel Prospetto.

Per quanto riguarda la fattispecie sub ii), AcomeA considera legittimo l'incasso delle suddette retrocessioni solo a condizione che i relativi importi vengano successivamente accreditati dalla SGR al fondo che ha investito nell'OICR *target*.

Tra le fattispecie di incentivi ricevuti da terzi o corrisposti a terzi in relazione al **servizio di gestione collettiva** si annoverano inoltre:

- (i) la **ricerca in materia di investimenti**. La valorizzazione della ricerca ricevuta dai negozianti viene effettuata tenendo conto dell'incremento (qualitativo e quantitativo) del patrimonio informativo della SGR che tale ricerca fornisce, e del contributo che le informazioni ricevute offrono in termini di maggiore conoscenza degli emittenti e dei prodotti; a tal fine, la SGR tiene altresì conto della capacità del negoziante di agevolare l'instaurazione di contatti diretti tra la SGR stessa e gli emittenti al fine di acquisire, direttamente alla fonte, ulteriori elementi di valutazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Al riguardo, si fa presente che l'apprezzamento della ricerca è rilevabile solo per la categoria degli strumenti azionari, ed è quantificata dalla SGR nella misura del 5% del totale delle commissioni di negoziazione applicate agli OICR.
- (ii) la corresponsione di una remunerazione ad un **segnalatore di pregi** (anche non intermediario abilitato), in un'unica soluzione o su base continuativa. Nel caso in cui venga corrisposta su base continuativa, la remunerazione è giustificata da un accrescimento continuativo della qualità del servizio.
- (iii) Retrocessione delle commissioni di gestione di OICR a (a) specifici investitori che effettuino sottoscrizioni per importi minimi significativi (quali di tempo in tempo indicati nella documentazione d'offerta) in quanto tali consentono all'OICR di trarre un beneficio in termini di accrescimento del patrimonio e conseguente maggiore diversificazione degli investimenti o riduzione dei costi a questo addebitabili (es. riduzione oneri di transazione); (b) a favore di un intermediario o impresa di assicurazione che acquistano quote di OICR per conto di gestioni di portafogli, altri OICR, polizze unit-linked o fondi pensione e dette commissioni sono riaccreditate ai rispettivi patrimoni, nel rispetto di agire nel miglior interesse dell'OICR.
- (iv) Svolgimento di attività di marketing, formazione e informazione e altre prestazioni non monetarie da parte della SGR ai distributori di propri OICR/servizi. [es. liberalità, attività di marketing come la fornitura di materiale info-formativo, campagne commerciali congiunte, materiale di marketing co-branded, supporto nella creazione/fornitura di sistemi informativi a distanza ad uso dei collocatori (es. siti, minisiti, applicazioni...), organizzazione di eventi info-formativi destinati esclusivamente ai distributori (promotori finanziari e personale di vendita), viaggi, alloggi, seminari etc..]. Tali forme di

incentivo sono disciplinate da apposita procedura attuativa del presente documento, che ne definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di prestazione;

- (v) Ricevimento dai gestori degli OICR terzi, oggetto di investimento dei Fondi gestiti, di utilità non monetarie ivi inclusi contributi per la realizzazione di attività di marketing ed info-formative, quali tempo per tempo ammissibili in conformità alla normativa sugli incentivi.

Con riferimento al servizio di **commercializzazione di OICVM propri**, la SGR non riceve da terzi né corrisponde a terzi alcun compenso, commissione o beneficio non monetario, fatti salvi i seguenti benefici non monetari di minore entità, di seguito descritti in forma generica ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa applicabile:

- a) informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Allegato 2 – “ POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE” seguita dalla SGR

1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo la salvaguardia degli interessi degli OICVM gestiti e dei relativi investitori.

La Società adotta ogni misura idonea ad identificare e a prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi soggetto (persona giuridica o fisica) aventi stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi di uno o più OICVM gestiti dalla SGR o gli interessi dei relativi partecipanti;
- b) gli interessi di uno o più OICVM, ovvero dei relativi Partecipanti, e gli interessi di altri OICVM gestiti o dei rispettivi Partecipanti;
- c) gli interessi di uno o più OICVM gestiti, ovvero dei relativi Partecipanti, e gli interessi di uno o più altri Clienti della SGR;
- d) gli interessi di due o più clienti della Società;

A tal fine, è considerato “interesse” ogni vantaggio, diretto o indiretto, di qualsiasi natura, sia materiale che immateriale, professionale, commerciale, finanziario o personale.

Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interesse, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati. La Società presta particolare attenzione all’ipotesi in cui la stessa Società svolga due o più delle seguenti attività:

- a. gestione collettiva del risparmio;
- b. gestione di portafogli di investimento;
- c. consulenza in materia di investimenti.

Nell’individuare le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la SGR deve valutare, almeno, se a seguito della prestazione di servizi e/o attività, la stessa SGR, un Soggetto Intermediario – collocatore, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese dell’OICVM o dei relativi partecipanti;
- b) siano portatori di un interesse distinto da quello dell’OICVM o dei partecipanti, nel risultato dell’attività eseguita a favore dell’OICVM o dei relativi partecipanti, ovvero dell’operazione disposta per conto dell’OICVM;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - gli interessi di un altro OICVM, di un Cliente o di un gruppo di Clienti rispetto agli interessi dell’OICVM a cui il servizio è prestato;
 - *gli interessi di un partecipante rispetto agli interessi di un altro partecipante o gruppo di partecipanti dello stesso OICVM;*
- d) eseguono le medesime attività per l’OICVM o per un altro OICVM o un cliente.
- e) ricevano o possano ricevere da soggetti diversi dall’OICVM o dai relativi partecipanti un incentivo, in relazione all’attività di gestione collettiva fornita all’OICVM, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per il servizio di gestione collettiva.

Il carattere potenziale del conflitto deve essere valutato *ex ante*.

Nell'ambito della propria attività, la Società individua le situazioni di conflitto di interesse almeno con riguardo a:

- a. selezione degli investimenti;
- b. scelta delle controparti;
- c. esercizio del diritto di voto.

2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse

Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICVM gestiti e i loro clienti. La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno agli OICVM che un determinato conflitto comporta. Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i soggetti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della significatività del rischio di danno agli interessi degli OICVM.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza di tali soggetti, ha adottato le seguenti misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICVM o dei loro investitori;
– **misure adottate:** i sistemi informativi sono strutturati in modo tale che i terminali, i database e in generale le informazioni e i dati elaborati/utilizzati dalla struttura di gestione sono tenuti separati dagli altri e non sono accessibili alle altre unità operative, mediante appositi presidi informatici.
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività di gestione collettiva di portafogli per conto di clienti o investitori o la prestazione di servizi a clienti o investitori i cui interessi possano entrare in conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli della SGR;
misure adottate: il processo delle deleghe interne e le procedure adottate, assicurano la distinzione di ruoli e responsabilità, ivi compresi i controlli sui soggetti rilevanti;
- c. eliminare ogni legame diretto tra la remunerazione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la remunerazione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interesse;
– **misure adottate:** la retribuzione dei soggetti appartenenti a determinati uffici/unità della SGR non è collegata ai risultati conseguiti dalle restanti unità, se non in misura parziale e indiretta, in quanto il sistema incentivante di breve termine della SGR è collegato al risultato economico complessivo della Società. La SGR ha adottato una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di OICVM, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus.
- d. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione e l'incentivazione dei soggetti rilevanti secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e dei partecipanti all'OICVM
– **misure adottate:** la SGR ha adottato una Politica di Remunerazione e Incentivazione in conformità alle disposizioni applicabili ai gestori di OICVM, che disciplina la definizione delle remunerazioni e dei bonus e sistemi di remunerazione e incentivazione del personale nel rispetto del dovere di agire nel miglior interesse dei Clienti.
- e. impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;
– **misure adottate:** relativamente al servizio di gestione collettiva è stata definita una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini che – indicando le condizioni per raggiungere il miglior risultato per il cliente – garantisce anche un'efficace gestione del conflitto di interessi potenzialmente derivante da rapporti con Soci rilevanti. Infine, con riferimento agli incentivi e agli omaggi, sono previsti specifici

divieti e regole di ammissibilità nella Policy in materia di incentivi adottata dalla SGR, oltre che nel codice di condotta costituente parte integrante del modello 231 adottato dalla SGR.

- f. impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività d'investimento svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.
 - *La SGR presta i servizi di gestione collettiva nell'ambito della stessa Direzione aziendale, sotto la responsabilità e il coordinamento del Direttore Investimenti. Quale misura di mitigazione del potenziale conflitto insito nella prestazione simultanea di più servizi sono previste specifiche limitazioni all'operatività; inoltre, le procedure interne per la selezione degli strumenti finanziari sono strutturate in modo tale da consentire la tracciabilità delle scelte e della ricerca del miglior interesse dell'OICVM.*

3. Conflitti d'interessi non neutralizzabili

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva, l'art. 34 del Regolamento 231 prevede che qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICVM o dei rispettivi Partecipanti, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse degli OICVM o dei rispettivi Partecipanti. La SGR rende disponibile periodicamente ai Partecipanti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

4. Verifica e aggiornamento

La SGR controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze, e riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.

Allegato 3 – “ INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI” adottata dalla SGR

Principi Generali

Nell'esecuzione e trasmissione di ordini per conto degli OICVM gestiti, AcomeA SGR S.p.A. (la “Società” o la “SGR”) tiene un comportamento equo rispetto agli interessi propri, di altri clienti o di altri OICVM e si attiene a quanto previsto dalla normativa vigente. La Società adotta misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci, per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, professionali e al dettaglio, quando esegue le decisioni di negoziare (di seguito “ordini”) per conto dei portafogli gestiti. In particolare, la SGR si impegna a trattare gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente.

La Società, in considerazione dell'organizzazione interna adottata per le strutture dedite all'attività di gestione – sia collettiva, sia individuale – e dell'entità delle masse gestite, segue uno schema operativo basato sul ricorso al c.d. accesso indiretto alle Sedi di esecuzione identificate in funzione delle esigenze di gestione, ad eccezione dell'operatività su strumenti finanziari negoziati OTC, per i quali essa di norma esegue gli ordini in modalità di “*request for quote*”. In tal modo, ritiene di poter perseguire una maggior efficienza produttiva mediante un continuo processo di selezione delle controparti di negoziazione, in termini di ricerca sia di una maggiore robustezza e trasparenza dei prezzi di eseguito, sia di una progressiva riduzione dei costi di negoziazione pattuiti con le medesime.

Ciò premesso, la Società ha definito:

- le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM in gestione;
- le misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari negoziati OTC in modalità di “*request for quote*”.

La Società ha quindi individuato gli intermediari a cui trasmettere gli ordini, e con i quali eseguire le decisioni d'investimento (di seguito anche “entità”), in ragione delle strategie di esecuzione adottate dai medesimi e della loro compatibilità con i principi elaborati dalla SGR nell'ambito della politica in materia di esecuzione e trasmissione di ordini, in vista di conseguire – in maniera duratura – il miglior risultato possibile per gli OICVM gestiti. In caso di entità autorizzate in uno stato non appartenente all'Unione Europea, esse devono impegnarsi nei confronti della Società ad adottare *standard* di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa UE in materia di *best execution*. La SGR non conclude contratti di negoziazione non conformi alle disposizioni normative applicabili in materia di *best execution* e *best transmission*.

Ove possibile in relazione alla tipologia di strumento finanziario, anche al fine della diversificazione del rischio di controparte, la SGR ha individuato più entità.

La Società trasmette pertanto gli ordini alle sole entità selezionate sulla base della presente strategia. Tuttavia, in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un'entità non identificata nella strategia. In tal caso il gestore, preventivamente autorizzato dall'Amministratore Delegato dispone l'operazione e relaziona in merito a:

- i) i motivi della scelta operata;
- ii) gli estremi e le caratteristiche dell'operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.

Laddove ne ricorrano i presupposti, viene valutata l'opportunità di inserire il soggetto utilizzato nella singola operazione nell'elenco delle entità selezionate sulla base della procedura prevista. In ogni caso, il Presidente del Comitato Investimenti dà informativa al Consiglio, nella prima riunione utile, dell'operatività in deroga alla presente procedura.

1. Fattori di esecuzione

Ai fini della esecuzione degli ordini o della selezione delle Entità alle quali trasmettere gli ordini medesimi, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile:

- prezzo dello strumento finanziario, comprensivo di tutti i costi collegati all'esecuzione dell'ordine (c.d. **Total Consideration**);
- rapidità di esecuzione: la rapidità di esecuzione può variare in base a alle modalità con cui avviene la negoziazione (su un mercato regolamentato oppure OTC), alla struttura ed alle caratteristiche del mercato (mercato regolamentato o non regolamentato, mercato *order driven* o *quote driven*,

con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest'ultimo, e può modificarsi anche in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione;

- probabilità di esecuzione: si tratta di un fattore variabile in funzione della struttura e della profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato;
- rapidità e probabilità di regolamento: questo fattore dipende dalla capacità della SGR, per il tramite della Banca Depositaria, di gestire efficacemente il *clearing* e il *settlement* degli strumenti negoziati in relazione alle modalità di regolamento associate all'ordine ed al negoziatore;
- natura dell'ordine: per il perseguimento della *best execution* possono rilevare alcune caratteristiche dell'ordine, quali:
 - ① la dimensione: essa è in grado di modificare il perseguimento della *best execution* in quanto è suscettibile di influenzare altri fattori, quali, in particolare, il prezzo di esecuzione, la rapidità e probabilità di esecuzione;
 - ② il tipo di strumento finanziario oggetto dell'ordine: a strumenti illiquidi o personalizzati si associa un trattamento diverso per il perseguimento della *best execution*;
- qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine: l'elenco dei fattori sopra indicati non è da considerarsi esaustivo, potendo la SGR prendere in considerazione anche fattori ulteriori, qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per l'OICVM.

Ai fattori sopra individuati la SGR attribuisce un'importanza relativa, prendendo in considerazione:

- il corrispettivo totale viene considerato quale fattore prevalente, in considerazione della tipologia di clienti sottostanti gli OICVM (clienti al dettaglio);
- gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICVM, come indicati nel prospetto o, in mancanza, nel regolamento di gestione;
- le caratteristiche dell'ordine;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione o delle entità alle quali l'ordine può essere diretto.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati, la SGR, sulla base degli elementi di valutazione sopra illustrati, ha definito la gerarchia di fattori di *best execution*.

L'applicazione della gerarchia individuata dalla SGR può subire variazioni in funzione della dimensione dell'ordine o della tipologia di strumento trattato (ad esempio, ordini di dimensioni elevate possono influenzare negativamente la rapidità e probabilità di esecuzione, rendendole più critiche, allo stesso modo in cui la rapidità e probabilità di esecuzione possono essere influenzate nel caso in cui determinate tipologie di strumenti finanziari siano trattate esclusivamente al di fuori dei mercati regolamentati).

2. Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli

La SGR ha identificato e selezionato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le entità alle quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione adottate da queste ultime; pertanto, ciascuna delle entità selezionate ha una strategia di esecuzione compatibile con l'ordine di importanza dei fattori individuato dalla SGR.

Ai fini della selezione delle entità alle quali trasmettere gli ordini, la SGR, in via principale, verifica che le stesse:

- qualifichino la SGR come cliente professionale o al dettaglio;
- siano soggette alla disciplina sulla *best execution* del Regolamento Intermediari Consob, o comunque della normativa europea in materia, ed abbiano pertanto adottato una strategia di esecuzione degli ordini (o di trasmissione degli ordini se a loro volta trasmettono gli ordini ad altri intermediari per l'esecuzione);
- assicurino un adeguato livello qualitativo dell'attività di esecuzione della tipologia di ordini che la SGR normalmente trasmette;
- offrano un profilo commissionale e dei costi complessivi di intermediazione competitivi e coerenti con le performance di esecuzione;

- siano dotate di una struttura organizzativa adeguata ai fini dello svolgimento dell'incarico secondo criteri di competenza e specializzazione nel mercato di riferimento, godano di buona reputazione e possano comprovare la propria solidità patrimoniale. A tal fine, la SGR valuta anche le condizioni finanziarie dell'entità, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il rating a questa assegnato da primarie società specializzate.

Nella selezione delle entità destinatarie degli ordini, la SGR, in aggiunta ai criteri di cui al precedente paragrafo, può inoltre tener conto dei seguenti ulteriori criteri:

1. *Struttura organizzativa e presidi per la gestione degli eventuali conflitti di interesse con la SGR;*
2. *Qualità ed efficienza dei servizi forniti;*
3. *Qualità delle informazioni sull'esecuzione;*
4. *Capacità dell'entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria;*
5. *Livello di competenza nelle negoziazioni;*
6. *Accesso al mercato primario*

3. Best execution su strumenti finanziari negoziati al di fuori di una sede di negoziazione

Alcune categorie di strumenti finanziari (compresi molti strumenti obbligazionari e derivati) sono negoziate prevalentemente OTC.

L'operatività OTC avviene prevalentemente in modalità di "request for quote".

In tal caso, la SGR invia direttamente gli ordini ad intermediari terzi (*dealers*) che costituiscono, per la Società, una vera e propria sede di esecuzione degli ordini. Ove possibile, la Società mette in competizione due o più *dealers* scegliendo per l'esecuzione – dopo aver ricevuto le rispettive proposte – quello che garantisce le condizioni di esecuzione migliori. Tuttavia, qualora vi sia un mercato particolarmente volatile e con scarsa trasparenza o qualora il titolo sia poco liquido, la SGR potrebbe non ottenere in breve tempo numerose quotazioni e potrebbe quindi decidere di accettare l'unica "quotazione" ricevuta tempestivamente, per non correre il rischio che venga meno la disponibilità di tale quotazione.

La Società valuta prevalentemente l'adesione delle controparti a mercati regolamentati / MTF / OTF in qualità di *liquidity maker / dealer* in considerazione dei principi di trasparenza e delle caratteristiche organizzative e di stabilità dagli stessi richiesti per l'adesione; in tal caso la Società prende visione anche delle caratteristiche e delle garanzie offerte dal/i mercato/i / MTF / OTF cui la controparte aderisce.

In particolari circostanze (per esempio nel caso di *spread* denaro-lettera elevato o nel caso di ordini di valore estremamente ridotto o notevolmente elevato o ancora da eseguire in situazioni di mercato particolarmente volatile) e nella misura in cui ciò sia funzionale al perseguimento della *best execution*, la SGR può comunque trasmettere gli ordini relativi a strumenti finanziari negoziati OTC, per l'esecuzione, ad entità terze, operando dunque in modalità di trasmissione degli ordini anziché di *request for quote*.

Relativamente invece agli ETF e ETC, anch'essi per lo più negoziati OTC, l'operatività avviene in modalità *transmission*, negoziando il *best price* disponibile sul *book* con le controparti selezionate e senza il pagamento delle commissioni. In questo caso l'operazione viene inviata all'intermediario attraverso la piattaforma di Bloomberg (RFQ) con l'indicazione che trattasi di ordine OTC al fine di richiedere il prezzo per stabilire se procedere con l'ordine.

4. Best execution relativa ad operazioni in azioni o quote di OICR non quotati

In relazione agli ordini aventi ad oggetto parti di OICR non quotati, la Società trasmette gli ordini di sottoscrizione e/o rimborso, tramite la piattaforma AllFunds Bank, direttamente ai soggetti che nell'ambito della documentazione di offerta sono identificati quali soggetti legittimati a ricevere dette disposizioni; detti ordini vengono, pertanto, eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione o dalla SICAV. L'utilizzo della piattaforma AllFunds Bank consente di ottimizzare/standardizzare i tempi di esecuzione e le procedure di regolamento degli eseguiti, senza costi aggiuntivi a carico dei patrimoni gestiti. La Società può operare con tutte le Società presenti sulla piattaforma, previa sottoscrizione di un apposito addendum

contrattuale

5. Best execution relativa ad operazioni in valute estere

In considerazione delle caratteristiche di liquidità del mercato delle divise estere, la Società ritiene di fare il miglior interesse dei patrimoni gestiti eseguendo gli ordini al miglior prezzo possibile tenendo presente la probabilità di regolamento. L'operatività avviene prevalentemente in modalità di "request for quote"; in tal caso, la SGR invia direttamente gli ordini ad intermediari terzi (dealers) che costituiscono, per la società, una vera e propria sede di esecuzione degli ordini. Ove possibile, la Società mette in competizione due o più dealers scegliendo per l'esecuzione – dopo aver ricevuto le rispettive proposte – quello che garantisce le condizioni di esecuzione migliori. Tuttavia, qualora vi sia un mercato particolarmente volatile e con scarsa trasparenza la SGR potrebbe non ottenere in breve tempo numerose quotazioni e potrebbe quindi decidere di accettare l'unica "quotazione" ricevuta tempestivamente, per non correre il rischio che venga meno la disponibilità di tale quotazione.

In particolari circostanze e nella misura in cui ciò sia funzionale al perseguimento della best execution for quote ovvero qualora invece la divisa non sia disponibile sulla piattaforma di negoziazione utilizzata, la SGR può comunque trasmettere gli ordini relativi, per l'esecuzione, alle entità identificate sulla base dei criteri identificati nella presente strategia, operando dunque in modalità di trasmissione degli ordini anziché di request for quote.

Relativamente alle operazioni su divise "non deliverable" ("non negoziabili" es. BRL e IDR per quanto riguarda i bond) sono effettuate dalla Banca Depositaria.

Le entità cui vengono inviate le richieste di quotazione sono selezionate in funzione della loro capacità di assicurare in modo duraturo l'esecuzione alle migliori condizioni, tenendo conto delle strutture operative, dei tempi di risposta, dei prezzi proposti e dell'affidabilità delle entità stesse nel rispetto dei criteri descritti nel precedente punto 1.

6. Trasmissione di ordini sul mercato primario – adesione ai collocamenti

L'adesione a collocamenti di strumenti finanziari e la relativa trasmissione di ordini esula dai criteri di trasmissione ed esecuzione diretta identificati in precedenza, con particolare riferimento alla selezione preventiva degli intermediari cui affidare l'esecuzione degli ordini.

La natura delle operazioni in oggetto sposta l'attenzione sulla preventiva valutazione dello strumento e dell'emittente; il pool di intermediari mediante i quali lo strumento è offerto al mercato è definito dall'emittente stesso, e tali intermediari svolgono un ruolo differente rispetto ad intermediari che negoziano un ordine di acquisto su un mercato secondario operando secondo le regole previste dalle proprie execution policy.

Pertanto, ove si riterrà opportuno aderire ad una operazione di collocamento di un determinato strumento finanziario, si provvederà altresì ad autorizzare l'operatività con gli intermediari deputati all'offerta al mercato dello stesso strumento; l'autorizzazione andrà intesa come limitata all'operazione di collocamento e gli intermediari, qualora non già ricompresi tra quelli selezionati preventivamente nella presente policy per la trasmissione degli ordini ovvero non ricompresi tra i dealers aderenti ai mercati su cui vengono eseguiti direttamente gli ordini, non potranno essere utilizzati nella trasmissione di altri ordini su mercati secondari.

La trasmissione dell'ordine all'intermediario selezionato avverrà per controvalore totale, mentre a sistema verrà inserito l'ordine relativo (o gli ordini ove l'operazione interessi più fondi) per numero di azioni determinato dividendo il controvalore per il prezzo minimo definito nella "forchetta" prevista per il collocamento, al fine di gestire l'ammontare massimo di titoli che potrebbe essere assegnato ai fondi e gli eventuali eseguiti parziali a fronte di un'assegnazione di un numero inferiore di titoli.

7. Monitoraggio e riesame della strategia

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e delle strategie adottate e, se del caso, corregge eventuali carenze qualora riscontri che le stesse non riescono ad assicurare in maniera duratura il raggiungimento dei migliori risultati per i portafogli degli OICVM gestiti, in conformità alla propria policy.

La SGR, inoltre, riesamina le misure e le strategie adottate con periodicità almeno annuale e, comunque, quando si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICVM.

La revisione delle strategie e delle misure per la best execution/transmission dei patrimoni gestiti potrebbe essere

giustificata, ad esempio da eventi straordinari in grado di influire sulla validità della stessa, o da revoca, resa nota a mezzo stampa/internet, dell'adesione di una controparte ad un mercato regolamentato / MTF/OTF, ovvero da decisioni di carattere strategico e/o gestionale assunte dai propri organi competenti.

La revisione delle misure e delle strategie adottate potrebbe comportare pertanto, a titolo esemplificativo, le seguenti variazioni:

- inserimento di nuove sedi di esecuzione e/o di nuovi broker;
- assegnazione di una diversa importanza relativa ai fattori di best execution prescelti.

La SGR ha individuato ruoli e responsabilità dei propri organi nell'ambito della procedura di monitoraggio e riesame delle proprie procedure.

In particolare, la SGR quando esamina la qualità dell'esecuzione da parte delle entità utilizzate valuta anche i seguenti parametri quantitativi e qualitativi:

- prezzo
- commissioni
- tempestività delle informazioni
- minimizzazione degli ineseguiti
- precisione nell'esecuzione degli ordini
- efficienza dei sistemi di regolamento
- capacità dell'entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.

8. Informazioni agli investitori

La SGR, in conformità alla normativa applicabile, fornisce agli investitori le informazioni appropriate sulla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, con la consegna del presente documento che costituisce allegato al Documento Informativo.

Inoltre, tali informazioni sono indicate anche nel Prospetto. La SGR comunica ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata mediante pubblicazione, in forma sintetica, sul proprio sito Internet. La società pubblica sul proprio sito Internet la policy nella versione integrale, nella versione di tempo in tempo aggiornata.

Allegato 4 – INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, AcomeA SGR S.p.A. (la "SGR") ha definito idonee procedure per assicurare alla clientela una sollecita trattazione dei reclami pervenuti.

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta, mediante raccomandata A/R oppure tramite fax a:

AcomeA SGR S.p.A., all'attenzione dell'Ufficio Compliance e AML, Largo Donegani 2 – 20121 Milano, telefax n. 02/97685996; PEC all'indirizzo acomea@pec.acomea.it

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti distributori.

La SGR provvederà ad istruire sollecitamente, secondo le suddette procedure, la trattazione dei reclami pervenuti, comunicando alla clientela, mediante raccomandata A/R o PEC, in maniera chiara ed esaustiva, l'esito degli accertamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, all'indirizzo che l'investitore avrà indicato, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR.

I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR. Le relazioni annuali della funzione di Compliance indirizzate agli organi sociali riportano la situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602.

In caso di mancata risposta da parte della SGR entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'investitore potrà presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.

Possono adire l'ACF gli investitori c.d. al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater, lett. d) del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (TUF) e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF.

L'ACF è competente in merito a controversie relative alla violazione da parte degli intermediari finanziari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella Parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Salvo quanto di seguito specificato, l'ACF conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'ACF può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

In caso di domande risarcitorie, l'ACF riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi summenzionati, con esclusione dei danni non patrimoniali.

L'ACF conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il diritto di ricorrere all'ACF:

- deve essere esercitato dall'investitore entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario;
- non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra l'investitore e l'intermediario.

Il ricorso all'ACF può essere proposto - esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore - quando

- (i) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

- (ii) l'ACF non si sia già pronunciato non decisione di merito;
- (iii) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore.

Il ricorso e la relativa documentazione devono essere trasmessi attraverso il sito web dell'ACF; il ricorso deve essere predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito (www.acf.consob.it).

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dell'investitore di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

La SGR assicura che gli eventuali reclami ricevuti dagli investitori, saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'ACF. In caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, la SGR fornirà all'interessato adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF si fa rinvio al relativo sito web: <https://www.acf.consob.it/> e alla piattaforma europea <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>